

COMUNE DI SIAMANNA

STATUTO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 05.08.1991
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 29.10.1991
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 29.07.1996
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 05.11.1996
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 21.09.2009
Modificato con deliberazione del consiglio comunale **n. 11 del 23.03.2010**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1. (Definizione e finalità)

- 1 - Il Comune di Siamanna è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2 - Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
- 3 - L'esercizio delle delega è subordinato alle risorse finanziarie attribuite dai deleganti per le quali il Comune promuoverà le necessarie azioni al fine di corrispondere i dovuti trasferimenti.

ART. 2 (Sede)

- 1 - La Sede del Comune è sita in Via Sebastiano Satta n. 1.
- 2 - La Sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso detta Sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 3 - Solo in via eccezionale, per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede, su decisione del Sindaco.
- 4 - La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

ART. 3 (Territorio)

- 1 - Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 4 (Stemma – Gonfalone)

- 1 - Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2 - Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 5 (Finalità)

1- Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

ART. 6 (Tutela della salute)

1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ART. 7 (Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico)

1 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2 - Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 8 (Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. 8.6.1990, n. 142.

4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 77, comma 3, del presente Statuto, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ART. 9 (Assetto ed utilizzazione del territorio)

1 - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali ed agro-pastorali.

2 - Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3 - Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4 - Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5 - Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6 - Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 10 (Sviluppo economico)

1 - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del

servizio da rendere al consumatore.

2 - Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3 - Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

ART. 11 (Programmazione economico-sociale e territoriale)

1 - In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5,6,7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 12 (Partecipazione, decentramento, cooperazione)

1 - Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

2 - Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3 - Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 13 (Servizi pubblici)

1 - Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico - locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 14 (Il Consigliere Comunale)

1 - Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2 - L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ART. 15 (Doveri del Consigliere)

1 - I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare - ove costituite - ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2 - I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad alcuna delle tre sessioni ordinarie previste dall'art. 22 dello Statuto sono dichiarati decaduti.

3 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 16 (Poteri del Consigliere)

1 - Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2 - Le interpellanze e le interrogazioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà lettura nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla loro presentazione, lo aggiunge all'O.d.G. e fissa la data del loro svolgimento non oltre la prima seduta, che si terrà dopo trascorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Quando l'interpellante o l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, questa dev'essere data entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

3 - In ciascuna seduta viene data risposta alle interrogazioni iscritte all'O.d.G.; l'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non per illustrarla e chiarire i motivi della medesima e, dopo la risposta della Giunta Comunale, per affermare se è più o meno soddisfatto.

4 - Il Regolamento disciplina, più in dettaglio, tutte le modalità di presentazione, discussione e risposta alle interpellanze, interrogazioni e mozioni.

5 - Il Consigliere ha inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

6 - Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

7 - E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8 - Per il computo dei quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n.142, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica al Comune.

Art. 17 (Dimissioni del Consigliere)

1 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione.

2 - Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3 - Qualora il seggio di Consigliere Comunale, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, esso è attribuito al candidato della stessa lista che segue l'ultimo eletto secondo i meccanismi di surroga previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 18 (Consigliere Anziano)

1 - E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

ART. 19 (Gruppi Consiliari)

1 - I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2 - Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3 - Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'applicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

4 - Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

5 - In pendenza dell'approvazione del Reg.to i gruppi politici presenti in Consiglio comunale possono nominare i propri capigruppo.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 (Poteri)

1 - Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2 - Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto, nell'ambito delle norme della Legge n. 142/90.

3 - L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 21 (Prima adunanza)

1 - Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio neoeletto entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, con avviso da notificarsi, almeno 5 gg. prima della data fissata per la convalida e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo. La seduta deve, comunque, avvenire entro 10 gg. dalla convocazione.

2 - La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3 - Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

4 - Il Sindaco comunica al C.C. i nomi dei componenti la G.M., indicando il Vice Sindaco e propone gli indirizzi di governo.

ART. 22 (Convocazione del Consiglio Comunale)

1 - Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2 - Esso si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

3 - Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

entro il mese di novembre per l'assestamento del bilancio.

4 - Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento del bilancio.

5 - Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria :

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

6 - Nei casi in cui alla convocazione da effettuarsi ai sensi della lett. b) del comma precedente, l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto avviso e con gli stessi oggetti, dal vicesindaco, dall'altro assessore, e comunque decorsi sette giorni dalla scadenza del predetto termine, il Consiglio può essere convocato dal più anziano di età tra i presentatori.

7 - In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno

ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

8 - Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 23 (Ordine del giorno)

1 - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.

2 - Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dei pareri dei funzionari previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno ventiquattro ore prima della riunione perché i consiglieri possano prenderne visione.

ART. 24 (Consegna dell'avviso di convocazione)

1 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2 - Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.

ART. 25 (Numero legale per la validità delle sedute)

1 - Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale.

2 - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3 - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta metà dei consiglieri assegnati.

4 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 26 (Numero legale per la validità delle deliberazioni)

1 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2 - Quando debba essere rappresentata la minoranza sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

3 - A parità di voti viene eletto il più anziano d'età.

4 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

5 - Nei casi dichiarati urgenti, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 27 (Pubblicità delle sedute)

1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 28 (Delle votazioni)

- 1 - Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 29 (Commissioni consiliari permanenti)

- 1 - Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2 - La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
- 3 - Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei titolari responsabili degli uffici comunali.
- 4 - Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

ART. 30 (Costituzione di commissioni speciali)

- 1 - Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
- 2 - Per la costituzione di commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
- 3 - Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4 - La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 31 (Regolamento interno)

- 1 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2 - La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III GIUNTA E SINDACO

ART. 32 (Composizione della Giunta Comunale)

- 1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e n. 2 assessori .
- 2 - Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri, nel numero di uno, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Com.le. L'assessore esterno partecipa alle sedute del C.C. senza diritto di voto.

ART. 33 (Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore)

- 1 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
- 2 - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

ART. 34 (Durata in carica – surrogazioni)

- 1 - Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2 - In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicesindaco.
- 3 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla surrogazione dandone comunicazione motivata al C.C.

ART. 35 (Dimissioni del Sindaco)

1 - Le dimissioni scritte del Sindaco, sono presentate al Segretario Comunale, che informa immediatamente, il Vice-Sindaco. Il C.C. viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2 - Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco, alla decadenza della G.M. ed allo scioglimento del C.C.

ART. 36 (Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore)

1 - La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco.
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 37 (Revoca degli Assessori)

1 - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o entrambi gli Assessori, deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

ART. 38 (Organizzazione della Giunta)

1 - L'attività della G.M. è collegiale.

2 - Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della G.M., e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4 - La G.M. può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 39 (Attribuzioni della Giunta)

1 - La Giunta com.le è l'organo esecutivo del Comune.

2 - Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Com.le, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, ove non siano di competenza dei responsabili dei servizi;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni di Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina le commissioni che non siano espressamente riservate al C.C. dalla legge o dallo Statuto;
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio com.le per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
- i) riferisce al C.C. sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- l) approva il progetto di bilancio e la proposta di relazione previsionale e programmatica.

ART. 40 (Adunanze e deliberazioni)

- 1 - La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2 - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3 - Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.
- 6 - Hanno diritto di proposta scritta alla G.M., nell'osservanza dell'art. 53 della legge fondamentale:
 - a) Sindaco;
 - b) Assessori;
 - c) Segretario com.le;
 - d) Responsabili dei servizi.

ART. 41 (Funzioni del Sindaco)

- 1 - Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
- 2 - Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3 - Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 4 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 42 (Competenze del Sindaco)

A) ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o come convenuto;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente, che questi intendono rilasciare;
- g) ha facoltà di delega;
- h) sentita la Giunta comunale, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti la legge;
- i) convoca i comizi per i referendum consuntivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie, consultive, contingibili ed urgenti;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune;
- o) sentita la Giunta Comunale, assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) sentita la Giunta e la rappresentanza delle categorie interessate, sulla base degli

indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;

q) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti conclusi, ove manchi nel Comune una figura "dirigenziale", ausiliaria del segretario rogante;

B) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.

Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori. Nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato del Sindaco userà il distintivo previsto dall'art. 36, 7° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad assessori.

Per le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'art. 38 della Legge 9 giugno 1990, n. 142.

ART. 43 (Vice Sindaco)

1 - Il vicesindaco è nominato dal Sindaco ed assume l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2 - Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.

3 Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

CAPO IV DELLE DELIBERAZIONI

ART. 45 (Pareri obbligatori)

1 - Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 9 giugno 1990, n. 142.

2 - Nel caso di parere negativo l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto.

ART. 45 (Soggetti tenuti all'espressione dei pareri)

1 - Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa totalmente o parzialmente, la materia o le materie

oggetto della proposta.

2 - Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, il quale deriva da valutazioni:

- a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza;
- b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
- c) di conformità alle norme fiscali;
- d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento comunale di contabilità.

ART. 46 (Responsabili dei servizi)

1 - Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è individuato nel soggetto che ha formalmente, responsabilità e direzione effettiva di un servizio avente imputazione di competenze anche disomogenee.

2 - Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce o, in mancanza, il segretario comunale.

ART. 47 (Conflitto di interessi nei pareri)

1 - In osservanza all'art. 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall'art. 64, lett. c) della legge fondamentale, il Segretario e i responsabili del servizio, si astengono dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3 - Nel caso in cui il parere non possa essere espresso dal responsabile del servizio, si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 53 della legge fondamentale ed il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

4 - Nel caso in cui il segretario è interessato, egli si limita ad esprimere il parere o i pareri (secondo i casi). Le funzioni di segretario sono svolte da un assessore.

ART. 48 (Sottoscrizione delle deliberazioni)

1 - Tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nell'originale vengono sottoscritte dal Presidente dell'organo deliberante e dal segretario. Le copie riceveranno la sola firma del Segretario.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 49 (Libere forme associative)

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2 - Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere,

con metodo democratico, alla predetta attività.

3 - Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.

4 - Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni. Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

ART. 50 (Consultazioni)

1 - Per i fini di cui al precedente art. 49 il Consiglio e la Giunta comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni e gli organismi di volontariato nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2 - La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano di fabbricazione, del piano commerciale, dei programmi interessanti la realizzazione di più opere pubbliche comunque finalizzate.

3 - Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4 - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 51 (Diritto di istanze e proposte)

1 - Tutti i cittadini del Comune, singoli o associati, possono rivolgere petizioni e istanze al Consiglio comunale, e alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2 - Il Consiglio comunale o la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3 - Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

ART. 52 (Diritto d'iniziativa)

1 - L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 - La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. I sottoscrittori devono avere compiuto il 14° anno di età alla data della richiesta.

3 - Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;

4 - Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5 - Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

ART. 53 (Procedura per l'approvazione della proposta)

1 - La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

- 2 - Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3 - Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 4 - Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

ART. 54 (Referendum consultivo)

- 1 - E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 52, comma 3, del presente Statuto.
- 2 - Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3 - Il regolamento apposito disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
- 5 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

ART. 55 (Ufficio per la tutela del cittadino e informazioni)

- 1 - Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi ed il miglioramento delle relazioni con l'utenza il Comune istituisce l'ufficio per la tutela del cittadino e per l'accesso alle informazioni e ne approva il regolamento.
- 2 - L'ufficio cura l'attività di informazione del Comune, fornisce consulenza sulle modalità di rilascio di atti che li riguardano o per la fruizione di servizi, assicura ai cittadini:
 - informazioni sui procedimenti amministrativi, sui termini entro i quali essi debbono concludersi, sul responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento stesso, sulle modalità di accesso ai documenti amministrativi;
 - informazioni sulle opportunità offerte dagli istituti di partecipazione sia per apporti a titolo collaborativo sia per interventi a tutela di posizioni giuridiche soggettive, di interessi diffusi o collettivi.
- 3 - All'ufficio sono presentate le segnalazioni dei cittadini, singoli o associati, relative a ritardi, negligenze e disservizi attribuiti all'organizzazione del Comune, di sue aziende, istituzioni o enti dipendenti. L'ufficio stesso ne cura l'istruttoria ed indirizza gli interessati al responsabile del procedimento.
- 4 - L'ufficio ha diritto di ottenere dagli altri uffici del Comune, nonché dalle istituzioni ed enti dipendenti copia degli atti, nonché tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle proprie funzioni.
- 5 - Il regolamento sulla partecipazione ne determinerà più particolarmente le funzioni e le caratteristiche.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 56 (Diritto di partecipazione al procedimento)

- 1 - Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del

procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2 - Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3 - I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4 - Il regolamento individua i dipendenti responsabili di ogni tipo di procedimento ovvero le modalità di individuazione di essi.

5 - Il Sindaco, ferme restando le competenze del Consiglio o della Giunta comunale, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

ART. 57 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1 - Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2 - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 58 (Diritto di accesso)

1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e, in particolare fra questi, quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3 - Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

ART. 59 (Diritto di informazione)

1 - Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2 - L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali, della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La Giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti

previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

6 - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali;

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 60 (Principi e criteri fondamentali di gestione)

1 - L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2 - Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

4 - Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART. 61 (Attribuzioni gestionali del segretario comunale)

1 - Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2 - In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

g) tutti i restanti atti previsti negli altri atti regolamentari.

ART. 62 (Attribuzioni consultive del segretario comunale)

1 - Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2 - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3 - Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte dei provvedimenti deliberativi.

ART. 63 (Attribuzioni di sovrintendenza-direzione e coordinamento del segretario comunale)

1 - Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2 - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3 - Propone provvedimenti disciplinari nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

4 - Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

ART. 64 (Attribuzioni di legalità e garanzia)

1 - Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, curandone altresì la verbalizzazione. Entro i limiti previsti dalla legge ha facoltà di delegare tali attribuzioni.

2 - Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3 - Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

4 - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

5 - Presiede l'ufficio comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

**CAPO II
UFFICI**

ART. 65 (Principi strutturali ed organizzativi)

1 - L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2 - Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 66 (Struttura)

1 - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 67 (Personale)

1 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

- 2 - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- 3 - Il regolamento del personale disciplina in particolare:
- a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;

ART . 67 bis (Incarichi a contratto)

- 1 - La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2 - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

CAPO III SERVIZI

ART. 68 (Forme di gestione)

- 1 - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
- 4 - Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
- 5 - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- 6 - Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 69 (Gestione in economia)

- 1 - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 70 (Azienda speciale)

- 1 - Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3 - Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere

comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 71 (Istituzione)

1 - Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2 - Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede d'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4 - Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

ART. 72 (Il consiglio di amministrazione)

1 - Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2 - Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 - Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 73 (Il presidente)

1 - Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 74 (Il direttore)

1 - Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2 - Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 75 (Nomina e revoca)

1 - Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale sulla base di un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere, con le modalità di cui agli artt. 32, comma 2, lett.n) e 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - Il documento proposto ad almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3 - Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 76 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I DEMANIO - BENI - CONTRATTI

ART. 77 (Demanio e patrimonio)

- 1 - Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2 - I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3 - Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 78 (Beni patrimoniali disponibili)

1 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto il regolamento sull'amministrazione del patrimonio disciplinerà l'uso e le forme di gestione.

ART. 79 (Contratti)

- 1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2 - Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3 - I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

CAPO II CONTROLLO INTERNO

ART. 80 (Principi e criteri)

- 1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3 - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4 - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 81 (Revisore dei conti)

1 - Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2 - Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 82 (Organizzazione sovracomunale)

1 - Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

ART. 83 (Principio di cooperazione)

1 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 84 (Convenzioni)

1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 85 (Consorzi)

1 - Il Consiglio comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2 - Ai Consorzi si applicano le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in

quanto compatibili.

3 - La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, dello Statuto e della Convenzione.

4 - La Convenzione oltre al contenuto prescritto dall'art. 84, 2° comma, del presente Statuto, deve prevedere la determinazione della quota di partecipazione, nonché l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti consorziati.

ART. 86 (Unione di comuni)

1 - In attuazione del principio di cui al precedente art. 83 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2 - L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 87 (Accordi di programmi)

1 - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono stabiliti gli obiettivi, i criteri e l'ambito dei poteri assegnati.

4 - L'adesione del Sindaco all'accordo, in qualunque caso, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 88 (Regolamenti)

1 - Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del presente Statuto.

5 - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6 - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa

deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 89 (Ambito di applicazione dei regolamenti)

1 - I regolamenti di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali o con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 90 (Ordinanze)

1 - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 - Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3 - Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4 - Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91 (Entrata in vigore)

1 - Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 92 (Modifiche dello statuto)

1 - Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 - Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3 - E' consentito apportare modifiche allo Statuto purché sia trascorso un anno dalla data della delibera di adozione dello Statuto o dall'ultima delibera di modifica o integrazione.

4 - Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di riezione.

5 - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 93 (Adozione dei regolamenti)

1 - Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2 - Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto - esclusi quelli i cui termini sono previsti dalla legge - sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 94 (Pari opportunità)

1 - Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.